

**CONTRIBUTO UNIFICATO**



**19714/15**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| dott. Aldo CECCHERINI        | Presidente       |
| dott. Aniello NAPPI          | Consigliere      |
| dott. Rosa Maria DI VIRGILIO | Consigliere      |
| dott. Magda CRISTIANO        | Consigliere      |
| dott. Guido MERCOLINO        | rel. Consigliere |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**OGGETTO:** opposizione allo stato passivo

sul ricorso proposto da

FINPROGET S.P.A., rappresentata dal direttore generale p.t. Paolo Sani, in virtù di procura per notaio Severo Maisto del 14 luglio 2006, rep. n. 124773, in qualità di rappresentante della CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A., in virtù di procura speciale per notaio Francesco Cristofori del 2 luglio 2007, rep. n. 67464, elettivamente domiciliata in Roma, al largo G. Toniolo n. 6, presso

è

rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso

- C.F.: 08638930151 -

RICORRENTE

contro

FALLIMENTO DELLA HAPPY LINES DI FRANCESCHIN DANIELE & C.  
S.N.C. E DI FRANCESCHIN ADRIANO E FRANCESCHIN DANIELE

INTIMATO

616  
2015



avverso il decreto del Tribunale di Venezia depositato il 1° aprile 2008, n. 9756/07 R.G.;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 aprile 2015  
dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l'avv. per delega del difensore della ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale  
dott. Immacolata ZENO, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso per  
quanto di ragione.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Con decreto del 1° aprile 2008, il Tribunale di Venezia ha rigettato l'opposizione proposta dalla Finproget S.p.a., in qualità di procuratrice speciale della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., avverso lo stato passivo del fallimento della Happy Lines di Franceschin Daniele & C. S.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili Adriano e Daniele Franceschin, confermando l'ammissione al passivo in via chirografaria di un credito di Euro 230.668,27, derivante da un contratto di mutuo ipotecario.

Premesso che il creditore ha l'onere di precisare se l'ammissione al passivo è richiesta con prelazione o privilegio, il Tribunale ha rilevato che nelle conclusioni dell'istanza d'insinuazione, avente ad oggetto anche un credito derivante da apertura di credito in conto corrente, la Finproget non aveva provveduto ad alcuna specificazione, ma si era limitata ad indicare un importo globale, comprensivo di entrambi i crediti, astenendosi anche dall'allegare la nota d'iscrizione dell'ipoteca. Ha inoltre escluso che tali carenze potessero ritenersi sanate per effetto della correzione della domanda, intervenuta solo in sede di discussione della causa, e della produzione della nota d'iscrizione, avvenuta in semplice fotocopia.

2. — Avverso il predetto decreto la Finproget ha proposto ricorso per cassa-



zione, articolato in tre motivi. Il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 89, 93, 94, 95, 96 e 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, degli artt. 2687, 2719, 2745 e 2808 cod. civ. e degli artt. 112, 113, 115, 116 e 184 cod. proc. civ., censurando il decreto impugnato per aver negato l'ammissione del credito in via privilegiata, senza considerare che l'istanza di insinuazione al passivo aveva ad oggetto due crediti aventi diversa natura, uno dei quali soltanto era assistito da privilegio, e senza valutare i documenti depositati nel fascicolo del fallimento. Sostiene infatti che l'ampiezza dei poteri ufficiosi attribuiti al giudice delegato ed al tribunale fallimentare nell'accertamento del passivo consente agli stessi di riconoscere la natura privilegiata dei crediti anche laddove la stessa non sia stata espressamente fatta valere nell'istanza d'insinuazione, sempre che il privilegio emerga dal contesto dell'istanza, anche alla luce dei documenti acquisiti al fascicolo della procedura fallimentare.

1.1. — Il motivo è fondato.

Come si evince dall'istanza d'insinuazione al passivo, riportata testualmente nella narrativa del ricorso, la ricorrente, nel chiedere l'ammissione al passivo del proprio credito, aveva fatto esplicitamente riferimento alla natura ipotecaria dello stesso, richiamando il contratto di mutuo stipulato con atto notarile e la nota d'iscrizione dell'ipoteca, dei quali aveva anche specificato gli estremi, allegandoli comunque all'istanza. Nonostante la mancata formulazione di conclusioni recanti l'espressa richiesta di riconoscimento della prelazione ipotecaria, gli elementi adottati a sostegno dell'istanza dovevano considerarsi sufficienti ai fini della prospet-

g



tazione della sua applicabilità, trattandosi di atti dai quali emergeva con chiarezza il titolo del credito e la garanzia che lo assisteva, e dalla cui indicazione poteva quindi desumersi inequivocabilmente la volontà della ricorrente di ottenere l'ammissione al passivo del credito con il grado specificato. Per la manifestazione di tale volontà non è infatti richiesto l'uso di formule sacramentali, risultando sufficiente che dalle indicazioni contenute nel ricorso e dalla documentazione allegata possa evincersi senza incertezze l'intento della parte istante di ottenere l'ammissione al passivo con la collocazione prevista dalla legge in relazione alla causa di prelazione da cui è assistito; ai fini dell'accertamento dei requisiti prescritti dallo art. 93 della legge fall., occorre infatti tener conto del principio di carattere generale secondo cui l'identificazione dell'oggetto della domanda dev'essere effettuata con riguardo all'insieme delle indicazioni emergenti dall'atto introduttivo del giudizio e dei documenti ad esso allegati, la cui valutazione, da effettuarsi caso per caso, può condurre alla dichiarazione di nullità dell'atto soltanto nel caso in cui il *petitum* risulti del tutto omissivo o assolutamente incerto; (cfr. Cass., Sez. I, 6 agosto 2014, n. 17710; 22 marzo 2013, n. 7287). Non può pertanto condividersi il decreto impugnato, nella parte in cui ha disposto l'ammissione al passivo del credito in via chirografaria, negando il riconoscimento del privilegio ipotecario in virtù della mera assenza di una specifica richiesta in tal senso, e trascurando quindi gli elementi risultanti dall'istanza d'insinuazione tardiva e dalla documentazione ad essa allegata, il cui chiaro riferimento all'oggetto della pretesa era tale da non lasciar residuare alcun dubbio in ordine alla volontà dell'istante di ottenere l'ammissione in grado ipotecario, avuto riguardo al titolo del credito fatto valere ed all'insussistenza di incertezze in ordine alla causa di prelazione specificamente invocata.

J



2. — Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 93, 96, 98 e 99 della legge fall., dell'art. 2719 cod. civ. e degli artt. 112, 113, 115, 116, 184, 214 e 215 cod. proc. civ., affermando che, nell'escludere la sufficienza della produzione di una fotocopia della nota d'iscrizione ipotecaria ai fini dell'ammissione del credito in via privilegiata, il Tribunale non ha considerato che alla stessa doveva attribuirsi la stessa efficacia probatoria di una copia autentica, non avendone il curatore disconosciuto la conformità all'originale, e non sussistendo nella materia in esame alcuna disposizione che ne imponga la produzione in originale.

3. — Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l'insufficienza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha affermato l'insufficienza della documentazione prodotta a giustificare l'ammissione del credito in via privilegiata, senza tener conto dell'avvenuta produzione del contratto di mutuo ipotecario e della copia fotostatica della nota d'iscrizione dell'ipoteca, e senza spiegare le ragioni per cui ha ritenuto tali documenti inadeguati a dimostrare la sussistenza del vincolo ipotecario.

4. — I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, sono fondati.

Ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia di quelle autentiche non solo se la loro conformità all'originale sia attestata da un pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia espressamente contestata dalla controparte, alla quale spettano in via esclusiva la facoltà e l'onere del disconoscimento, con la conseguente esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio il difetto di conformità; tale regola trova

g



applicazione anche agli atti formati dal notaio e depositati presso pubblici uffici, la cui produzione in fotocopia non autentica non ne esclude pertanto l'efficacia probatoria, salvo che la controparte non ne disconosca la conformità all'originale, nei termini e con le modalità previsti dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. VI, 13 giugno 2014, n. 13425; Cass., Sez. III, 8 maggio 2006, n. 10501; 21 dicembre 1999, n. 14378). In applicazione di tale principio, l'avvenuta produzione della nota d'iscrizione ipotecaria in copia fotostatica semplice, anziché in originale o in copia autenticata, non avrebbe consentito al Tribunale di ammettere al passivo il credito in chirografo, invece di riconoscere allo stesso la causa di prelazione fatta valere con l'istanza, non risultando che il curatore del fallimento, costituito in giudizio, avesse tempestivamente provveduto a contestare la conformità all'originale della copia prodotta.

5. — Il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente cassazione del decreto impugnato ed il rinvio della causa al Tribunale di Venezia, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

### P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Venezia, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, l'8 aprile 2015, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile

L'Estensore



Il Presidente